

COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

**DIPARTIMENTO/AREA: AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO: DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E  
BONIFICHE**

**Proposta al Consiglio**

**ASSESSORATO: ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E  
PROTEZIONE CIVILE**

**SG: 128 del 28/03/2025**

**DGC: 146 del 26/03/2025**

**Cod. allegati: 1068L\_2025\_04**

**Proposta di deliberazione prot. n° 04**

**del 25/03/2025**

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 122**

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio: autorizzazione all'acquisizione di un'area di complessivi mq 7814, sita in Napoli alla Via Udalrico Masoni, costituita dagli immobili individuati al N.C.T. al foglio 21 particelle 56, 122, 239, 245, 247, 248, 249, 250, 240, 241, 262, 263, 251 di proprietà dei Sigg. OMISSIS; approvazione degli indirizzi per la definizione dei contenuti essenziali dell'accordo transattivo; variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, Annualità 2025, mediante applicazione di quota di avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali (F.P.P) al 31 dicembre 2024 per l'importo di € 180.000,00.

Il giorno 04/04/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

**SINDACO:**

*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

*Laura LIETO*  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Pier Paolo BARETTA*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Antonio DE IESU*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Teresa ARMATO*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Edoardo COSENZA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Vincenzo SANTAGADA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Emanuela FERRANTE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Luca FELLA TRAPANESE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Chiara MARCIANI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico  
di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Prot. Civile, prof. ing. Edoardo COSENZA

**PREMESSO CHE:**

- i Sigg. OMISSIS sono proprietari ed usufruttuari dal 1980 di un'area ubicata nel Comune di Napoli, in via Ulderico Masoni, nei pressi del ponte sul Vallone San Rocco, in parte costituita dalle particelle individuate al N.C.T. al foglio 21 n.n. 56,122,239,245,247,248,249,250,240,241,262,263,251;
- con O.M.I. 2509/97 e ss. mm. ed ii. furono conferite al Sindaco di Napoli le funzioni di Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della collina di Napoli (nel seguito Commissario Delegato);
- con Decreto Commissariale n. 58 del 22 maggio 2003 è stato approvato il progetto esecutivo concernente la sistemazione della rete fognaria nell'ambito degli interventi di *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – I lotto"* per la cui esecuzione era previsto l'esproprio di una fascia di terreno ricadente in parte nella particella 239 e in parte nella particella 241 del Foglio 21 N.C.T.;
- con Decreto Commissariale n. 107 del 23 luglio 2003 è stato approvato il progetto esecutivo concernente la sistemazione della rete fognaria nell'ambito degli interventi di *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – III stralcio"* che prevedeva la realizzazione di un insieme sistematico di opere idrauliche integrative e da realizzarsi in adiacenza alle opere previste nel *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – I lotto"*, oltre che la realizzazione di un percorso carrabile a servizio delle opere da realizzare e la sistemazione a verde complessiva dell'area costituita da suoli di proprietà dei Sigg. OMISSIS;
- in data 22 aprile 2004 è stata effettuata la consegna dei lavori dell'intervento di *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – I lotto"*;
- in data 14 febbraio 2007 è stata effettuata la consegna dei lavori dell'intervento *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – III Stralcio"*;
- i lavori di *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – I lotto"* sono terminati in data 27 giugno 2009;
- i lavori di *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco – III Stralcio"* sono terminati in data 30 giugno 2009, l'ultimazione dei lavori è stata parziale;
- agli atti risulta che per nessuno degli interventi si è proceduto ad alcun asservimento o occupazione temporanea delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, né è stato redatto alcun verbale di immissione in possesso o dello stato di consistenza dei suoli, né alcun verbale di reimmissione in possesso delle aree;
- con ricorso R.G. n.3558/2011 i Sigg. OMISSIS hanno agito in giudizio chiedendo al TAR Campania – Napoli la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni in forma specifica ex art.2058 c.c. mediante restituzione degli immobili appartenente ai ricorrenti nonché il pagamento dei danni subiti;
- con ordinanza del TAR n.147 del 2012 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che, previa esatta ricostruzione dei fatti ed individuazione dell'area, quantificasse i danni a vario titolo provocati;



- in sede di consulenza tecnica d'ufficio è stato calcolato che l'area occupata, effettivamente utilizzabile a fini commerciali, ammonta a 3827 mq, mentre la superficie da acquisire al patrimonio comunale è pari a 688 mq, secondo la seguente tabella:

Lavori	Particella	Area occupata dalle opere (mq)	Area reliquata (mq)	Totale area appresa (mq)
I Lotto	239	403	230	633
III Stralcio	248	55	0	55

- con sentenza n.1232/2014 il TAR Campania – Napoli (Sezione V) ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'occupazione e riconoscendo il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni;
- con ricorso R.G. n.4596/2014 i Sigg. OMISSIS hanno agito in giudizio chiedendo al Consiglio di Stato la riforma della sentenza del TAR Campania n.1232/2014;
- a seguito della liquidazione n.83 del 20 marzo 2017, è stata pagata ai ricorrenti la somma di € 155.318,22, in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n.1232/2014;
- con sentenza n.547/2022 del 26 gennaio 2022 il Consiglio di Stato (Sezione II) ha accolto il ricorso condannando il Comune di Napoli alla restituzione del fondo agli appellanti, previa rimozione delle opere e rimessione in pristino, oppure all'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001;
- con ricorso R.G. n.4750/2022 i Sigg. OMISSIS hanno agito in giudizio per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato;
- con sentenza n.5994/2023 il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha dichiarato l'obbligo del Comune di Napoli di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.547/2022 entro novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza e quindi di restituire il fondo illegittimamente occupato ai proprietari, oppure di emanare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale Commissario ad Acta.

#### CONSIDERATO CHE:

- con nota PG/737192 del 15 settembre 2023 l'Area Tutela del Territorio, cui afferivano il Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare ed il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, ha trasmesso ai proprietari dell'area la comunicazione di avvio del procedimento (ex artt. 7 e 8, Legge n. 241/1990) di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 di un'area di 688 mq appartenente ai proprietari;
- con nota pec del 27 ottobre 2023 la controparte ha riscontrato indicando l'importo che secondo i proprietari si sarebbe dovuto corrispondere a seguito della procedura di acquisizione sanante della suddetta porzione di suolo di 688 mq;
- successivamente, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare ed il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, hanno convocato per le vie brevi la controparte per un incontro finalizzato a verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione extragiudiziale della controversia avendo riconsiderato l'opportunità di acquisire la maggiore area di mq 4.999 per le seguenti motivazioni:



- *"l'immobile"* di 688 mq (di cui 633 mq provenienti dalla particella 239 di originari 1345 mq e 55 mq provenienti dalla particella 248 di originari 453mq), oggetto della prospettata acquisizione sanante ex art. 42bis del DPR 327/2001 costituisce una porzione di un ben più vasto suolo originariamente esteso per mq 4999 (estensione risultante dai dati catastali), sul quale sono stati eseguiti dal Commissario Delegato, nel tempo, vari interventi infrastrutturali di tipo idrico e fognario e le pertinenze delle aree di sedime delle infrastrutture realizzate possono essere utilizzate a supporto delle attività di manutenzione e monitoraggio idrico e fognario;
- il progetto esecutivo *"Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone S. Rocco - III Stralcio"* approvato con decreto commissariale n.107/2003 dal Commissario straordinario ex OMI 2509/1997 e ss.mm.ii., prevede la ristrutturazione del percorso carrabile oggi esistente e la sistemazione a verde per il resto dell'area.
- nelle more sono intervenuti numerosi incontri tra le parti, anche alla presenza dell'Avvocatura Comunale, tesi a definire bonariamente la pluriennale vertenza, incontri che si sono conclusi positivamente nel novembre 2023 il giorno 28, come da verbale redatto in pari data.
- in quella sede, infatti, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare ed il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche hanno evidenziato l'opportunità di acquisire l'intera area di 4999 mq. (tra cui sono ricompresi i mq 688 mq oggetto dei vari giudizi amministrativi sopra indicati e specificati) in base alle motivazioni sopra esposte.
- entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità dell'acquisizione della restante superficie di mq. 4.999 (come risultante dall'esclusione delle particelle 242-243-244 attualmente di proprietà CASMEZ), in tempi ragionevoli risolvendo una controversia che si protrae oramai da più di vent'anni;
- la soluzione rinvenuta consiste nell'acquisizione da parte del Comune dell'area composta dalle seguenti particelle: 56 (di mq 209), 122 (di mq 1065), 239 (di mq 1345 di cui utilizzati già 633), 245(di mq 753), 247 (di mq 737), 248 (di mq 453 di cui utilizzati già 55), 249 (di mq 107), 250 ( di mq 330), tutte del foglio 21 Nuovo Catasto Terreni, corrispondente ad un'estensione catastale complessiva pari a 4.999 mq, invece che procedere con l'avviato procedimento sanante che comporterebbe un indennizzo non inferiore a circa €115.300,00, in aggiunta a quanto già corrisposto, per i soli 688 mq di cui in sentenza;
- rilevato altresì che le porzioni di suolo estese per circa 2.815 mq catastali (particelle 240 di mq 59; 241 di mq 66; 262 di mq 1945; 263 di mq 725, 251 di mq 20 tutte del Foglio 21 NCT), sono state interessate dalla realizzazione dell'opera fognaria denominata "Fondi Adduttori Canello", realizzate dal CIPE e trasferite al Comune di Napoli con Ordinanza del CIPE n.12830/c del 29 marzo 1996 per le quali i proprietari sono stati già risarciti con la corresponsione delle somme stabilite dal giudicato conseguente alla sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche n.108/1998 come parzialmente riformata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la sentenza n.49/2006;
- a seguito di opportuni approfondimenti istruttori, nell'ambito della transazione, le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno convenuto anche la cessione a favore del Comune di Napoli, con spese a suo carico, della titolarità dei predetti complessivi 2.815 mq catastali (part.240, per mq 59, part.241, per mq 66, part.262, per mq 1945, part.263 per mq 725, part.251, per mq 20 tutte del Foglio 21 NCT) tutt'ora



intestati ai proprietari, con espressa rinuncia dei proprietari ai danni conseguenti al mancato perfezionamento, formalizzazione e trascrizione del trasferimento della proprietà fino ad oggi;

- sono escluse dalla transazione e cessione le particelle 242, 243 e 244 del Foglio 21 NCT attualmente di proprietà CASMEZ, sulle quali vi è il diritto di servitù di passaggio in favore dei proprietari;
- nelle more è deceduto l'avv. OMISSIS, il quale era usufruttuario delle aree di cui erano nudi proprietari i figli OMISSIS, sicché, ai sensi degli artt. 979 e 1014 del cod. civ., l'usufrutto, di cui egli era titolare, si è consolidato con il diritto di proprietà.

#### RILEVATO CHE:

- all'esito delle trattative intercorse è pervenuta al comune di Napoli, in data 19 luglio 2024, una proposta transattiva dei procuratori dei Sigg. OMISSIS;
- il servizio Avvocatura, dopo aver esaminato l'accordo transattivo, suggerendo in ultimo alcune modifiche, ha espresso il proprio parere di competenza sulla convenienza per l'interesse pubblico dell'accordo transattivo, ribadendo che *"la transazione de quo risolve un res dubia (quantomeno relativamente agli ulteriori danni da occupazione illegittima vantati ex adverso) e una potenziale controversia risarcitoria relativa alle particelle oggetto di sentenza dei Tribunali delle acque pubbliche..."*. Inoltre *"Sussistono le concessioni reciproche, nella misura in cui controparte rinuncia a maggiori pretese sull'indennizzo dell'acquisizione sanante, ma anche alla eventuale restituzione del fondo sub iudice, oltre che ad eventuali danni oggetto di alea. Mentre il Comune accetta di corrispondere una somma maggiore rispetto al valore stimato per il fondo di mq.688, conseguendo però il diritto di proprietà relativamente all'area residua (con un significativo risparmio, secondo i valori espressi dall'Ufficio...)"*;
- con nota PG/686858 del 02 agosto 2024 il Servizio pianificazione urbanistica generale e beni comuni ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica aggiornato per le particelle 56-122-239-240-241-245-247-248-249-250-262-263 del foglio 21.

#### RITENUTO CHE:

- per i motivi esposti, stante i contenuti del parere espresso dal servizio Avvocatura, appare opportuno e conveniente per l'Amministrazione Comunale addivenire all'accordo di cui si tratta, formulando i seguenti indirizzi al fine di definire i contenuti essenziali dell'atto transattivo tra Comune di Napoli e Sigg. OMISSIS:
  - il corrispettivo della transazione è fra le parti convenuto in complessivi € 335.318,22 (euro trecentotrentacinquemiladuecentodiciotto/22), di cui:
    - a) euro 180.000 (Euro centottantamila/00) per il trasferimento dei beni immobili identificati con le particelle 56 (di mq 209), 122 (di mq 1065), 239 (di mq 1345), 245(di mq 753), 247(di mq 737), 248(di mq 453), 249 (di mq 107), 250( di mq 330), 240 (di mq 59), 241(di mq 66), 262 (di mq 1945), 263 (di mq 725) e.251(di mq 20) tutte del foglio 21 Nuovo Catasto Terreni;
    - b) euro 155.318,22 (Euro centocinquantacinquemilatrecentodiciotto/22) a titolo risarcitorio in virtù della sopra citata sentenza TAR n.1232/2014 – già corrisposti a seguito dell'atto di liquidazione n.83 del 2017;



*- i proprietari con la sottoscrizione del presente atto e l'incasso delle relative somme dichiarano di rinunciare alla controversia introdotta con ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 4750/2022 di ottemperanza al giudicato non essendo necessario nominare un commissario ad acta. I proprietari con il presente atto dichiarano di accettare tutte le somme come sopra offerte e determinate e che non proporranno alcuna azione dinanzi all'Autorità giudiziaria per una nuova e diversa quantificazione.*

- per effetto dell'accordo di cui al punto precedente, è opportuno procedere a formalizzare l'acquisizione di un'area composta dalle seguenti particelle 56 (di mq 209), 122 (di mq 1065), 239 (di mq 1345 di cui utilizzati già 633), 245(di mq 753), 247 (di mq 737), 248 (di mq 453 di cui utilizzati già 55), 249 (di mq 107), 250 ( di mq 330), 240 (di mq 59), 241(di mq 66), 262 (di mq 1945), 263 (di mq 725) e.251(di mq 20) tutte del foglio 21 Nuovo Catasto Terreni, corrispondente ad un'estensione catastale complessiva pari a 7.814mq.

#### **RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

- la conclusione dell'accordo di cui sopra è conveniente per l'Amministrazione in quanto comporta la definizione di una controversia ventennale con reciproche concessioni eliminando l'alea del giudizio anche in considerazione della circostanza che il ripristino dello status quo ante comporterebbe oneri ingenti per l'Amministrazione;
- la proposta di transazione prevede concessioni reciproche, nella misura in cui controparte rinuncia a maggiori pretese sull'indennizzo dell'acquisizione sanante, ma anche alla eventuale restituzione del fondo sub iudice, oltre che ad eventuali danni oggetto di alea, mentre il Comune accetta di corrispondere una somma maggiore rispetto al valore stimato per il fondo di mq.688, conseguendo però il diritto di proprietà relativamente all'area residua, con un significativo risparmio, rispetto ai valori medi e in considerazione delle previsioni di utilizzo della medesima.

#### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29 gennaio 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 ex art.174 del D.Lgs 267/00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 4 febbraio 2025 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2024 ex art.227 del D.Lgs. 267/00.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- con nota PG/1046120 del 22 dicembre 2023, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare ha richiesto l'appostamento della somma di € 180.000,00 sul Bilancio 2024, attualmente l'importo trova copertura nella relativa quota accantonata al Fondo Rischi Passività Potenziali (F.P.P) presente nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024;
- per la copertura finanziaria del suddetto accordo transattivo, si rende necessaria apposita variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, Annualità 2025, da effettuarsi sul capitolo di N.I., mediante applicazione di quota di avanzo accantonato al Fondo Rischi Passività Potenziali (F.P.P) nella misura del suddetto importo di € 180.000,00 al fine di provvedere al successivo impegno contabile per il 2025;



- la registrazione, la trascrizione presso la competente conservatoria dei RR.II. e la voltura catastale del dell'accordo transattivo saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale nella misura di € 16.300,00 con copertura sul cap. 164536, cod.bil. 09.04-1.02.01.99.999.

**Visti:**

- il D. Lgs.267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art.1965 del Codice Civile;
- il D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.267/2000 e degli artt. 13, co.1 lett. B) e 17, co.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n. 69/2024 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- che il presente documento contiene dati personali trattati alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle norme di legge.

*Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg.002 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati secondo il seguente elenco:*

*- 1068L\_004\_01 – Certificato di destinazione urbanistica nota PG/686858 del 02 agosto 2024.*

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente  
Arch. Fausto MARRA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Ciarra

Con voti UNANIMI,

## DELIBERA

### PROPORRE AL CONSIGLIO

- di autorizzare l'acquisizione dell'area composta dalle seguenti particelle: 56 (di mq 209), 122 (di mq 1065), 239 (di mq 1345), 245(di mq 753), 247 (di mq 737), 248 (di mq 453 di cui utilizzati già 55), 249 (di mq 107), 250 ( di mq 330), 240 (di mq 59), 241(di mq 66), 262 (di mq 1945), 263 (di mq 725) e.251(di mq 20), tutte del foglio 21 Nuovo Catasto Terreni, corrispondente ad un'estensione catastale complessiva pari a 7.814mq, per l'importo complessivo di € 335.318,22;
- di approvare gli indirizzi dei contenuti essenziali dell'accordo transattivo tra il Comune di Napoli e i Sigg.ri OMISSIS come di seguito riportati:

*- il corrispettivo della presente transazione è fra le parti convenuto in complessivi €. 335.318,22 (euro trecentotrentacinquemiladuecentodiciotto/22), di cui:*

*a) € 180.000 (Euro centottantamila/00) per il trasferimento dei beni immobili identificati con le particelle 56 (di mq 209), 122 (di mq 1065), 239 (di mq 1345), 245(di mq 753), 247(di mq 737), 248(di mq 453), 249 (di mq 107), 250( di mq 330), 240 (di mq 59), 241(di mq 66), 262 (di mq 1945), 263 (di mq 725) e.251(di mq 20) tutte del foglio 21 Nuovo Catasto Terreni;*

*b) € 155.318,22 (Euro centocinquantacinquemilatrecentodiciotto/22) a titolo risarcitorio in virtù della sopra citata sentenza TAR n.1232/2014 – già corrisposti a seguito dell'atto di liquidazione n.83 del 2017;*

*- i proprietari con la sottoscrizione del presente atto e l'incasso delle relative somme dichiarano di rinunciare alla controversia introdotta con ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 4750/2022 di ottemperanza al giudicato non essendo necessario nominare un commissario ad acta. I proprietari con il presente atto dichiarano di accettare tutte le somme come sopra offerte e determinate e che non proporranno alcuna azione dinanzi all'Autorità giudiziaria per una nuova e diversa quantificazione;*

- di variare il Bilancio di Previsione 2025/2027, Annualità 2025, nel modo seguente:

#### **Parte Entrata:**

applicazione di una quota di avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali (F.P.P), per l'importo complessivo di € 180.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, da destinare all'Accordo Transattivo tra il Comune di Napoli e i Sigg.ri OMISSIS

#### **Parte Spesa:**

incremento contestuale, per competenza e per cassa, del Codice di Bilancio 09.01-01.10.05.04.001 per l'importo di € 180.000,00 con istituzione di un nuovo Capitolo di Spesa da denominare "Accordo Transattivo ricorso R.G. n. 4750/2022 " da assegnare al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche – Codice PEG:1068;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cinque






- di demandare al Dirigente competente la determinazione di approvazione dell'accordo transattivo e gli adempimenti di competenza, tra i quali la sottoscrizione dell'accordo transattivo con i Sigg.ri OMISSIS sulla base degli indirizzi formulati.

☐ **(\*\*)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO  
E BONIFICHE  
Arch. Fausto MARRA

VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TUTELA DEL TERRITORIO  
Arch. Salvatore IERVOLINO

L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE  
MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE  
Prof. Ing. Edoardo COSENZA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cincotta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 004 DEL 25/03/2025 AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: autorizzazione all'acquisizione di un'area di complessivi mq 7814, sita in Napoli alla Via Udalrico Masoni, costituita dagli immobili individuati al N.C.T. al foglio 21 particelle 56,122,239,245,247,248,249,250,240,241,262,263,251 di proprietà dei Sigg. OMISSIS; approvazione degli indirizzi per la definizione dei contenuti essenziali dell'accordo transattivo; variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, Annualità 2025, mediante applicazione di quota di avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali (F.P.P) al 31 dicembre 2024 per l'importo di € 180.000,00.

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica e Bonifiche esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, 25/03/2025

IL DIRIGENTE  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio  
e Bonifiche  
Arch. Fausto MARRA

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 26/03/2025 e protocollata con il n. 10012025/166.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
..... allegato 50 .....  
.....

Addì, 27/3/2025

IL RAGIONIERE GENERALE  
.....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 004 DEL 25-03-2025 (DGC 146 DEL 26-03-2025) – SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE**

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio Comunale:

di autorizzare l'acquisizione dell'area riportata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio 21, particelle 56, 122, 239, 245, 247, 248, 249, 250, 240, 241, 262, 263 e 251, di complessivi 7.814 mq. per l'importo complessivo di € 335.318,22 di cui 155.318,22 a titolo risarcitorio in virtù della sentenza TAR n. 1232/2004, già corrisposti;

di demandare al Dirigente la determinazione di approvazione dell'accordo transattivo e gli adempimenti di competenza.

Atteso che l'Avvocatura ha espresso il proprio parere ribadendo che *“la transazione de quo risolve una res dubbia e una potenziale controversia risarcitoria... Omissis... e una potenziale controversia risarcitoria relativa alle particelle oggetto di sentenza dei Tribunali delle acque pubbliche.....”*.

Per la spesa residuale di € 180.000,00 risulta disposta apposita variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025, mediante applicazione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato con la creazione di un nuovo capitolo di spesa dedicato (CAP 123519/4).

Le spese di registrazione, trascrizione e voltura per un importo di € 16.300,00 risultano impegnate al Capitolo 164536 RP 2024 Cod. Bil. 09.04-1.02.01.99.999.

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 175.448.896,89.

Ai fini del rispetto del richiamato limite, si dà atto che l'importo rientra nel sopracitato limite.


Totale applicato nel bilancio di previsione 2025, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	31.511.947,28€
Avanzo applicato con successive variazioni	67.124.856,81€
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	180.000,00 €
<b>TOTALE APPLICATO AGGIORNATO</b>	<b><u>€98.816.804,09</u></b>

Si rappresenta, infine, che le acquisizioni delle aree al patrimonio comunale comportano un incremento patrimoniale con conseguenziale iscrizione, a cura del Dirigente che propone l'atto, del valore delle aree nel conto del Patrimonio dell'Ente e nell'inventario dei beni immobili.

Attese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole

Napoli, li 27-03-2025

Il Ragioniere Generale  
dott.ssa Claudia Gargiulo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 25.3.2025  
 SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE  
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 28.3.2025  
**SG 128 – proposta a Consiglio comunale – acquisizione area - transazione e variazione bilancio**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio comunale di approvare i contenuti essenziali di un accordo transattivo con acquisizione di un'area di proprietà privata occupata *sine titulo* dal Comune; conseguentemente, si intende proporre all'Organo consiliare di variare l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025/2027, al fine di finanziare la spesa necessaria per il trasferimento della proprietà dell'area (pari a € 180.000,00) mediante applicazione di una quota di avanzo vincolato al Fondo Passività Potenziali.

#### • ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla lettura della parte narrativa emerge che per la realizzazione degli interventi di *“Risanamento ambientale igienicosanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco”* era stato previsto l'esproprio di una fascia di terreno, tuttavia *“agli atti risulta che per nessuno degli interventi si è proceduto ad alcun asservimento o occupazione temporanea delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, né è stato redatto alcun verbale di immissione in possesso o dello stato di consistenza dei suoli, né alcun verbale di reimmissione in possesso delle aree”*.

A seguito di contenzioso e di sentenza di condanna del Comune di Napoli è stato avviato il procedimento di acquisizione sanante dell'area, di superficie pari a 688 mq.

Successivamente, però, è stata verificata positivamente con la controparte, *“alla presenza dell'Avvocatura”*, *“la possibilità di addivenire ad una soluzione extragiudiziale della controversia avendo riconsiderato l'opportunità di acquisire la maggiore area di mq 4.999 per le seguenti motivazioni: l'immobile di 688 mq [...] oggetto della prospettata acquisizione sanante ex art. 42bis del DPR 327/2001 costituisce una porzione di un ben più vasto suolo originariamente esteso per mq 4999 [...] sul quale sono stati eseguiti dal Commissario Delegato, nel tempo, vari interventi infrastrutturali di tipo idrico e fognario e le pertinenze delle aree di sedime delle infrastrutture realizzate possono essere utilizzate a supporto delle attività di manutenzione e monitoraggio idrico e fognario; il progetto esecutivo “Risanamento ambientale igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone S. Rocco - III Stralcio” [...] prevede la ristrutturazione del percorso carrabile oggi esistente e la sistemazione a verde per il resto dell'area.”*

Viene, inoltre, riferito nella parte narrativa che *“il servizio Avvocatura, dopo aver esaminato l'accordo transattivo, suggerendo in ultimo alcune modifiche, ha espresso il proprio parere di competenza sulla convenienza per l'interesse pubblico dell'accordo transattivo”*, rappresentando, fra l'altro, che *“la transazione de qua risolve un res dubia (quantomeno relativamente agli ulteriori danni da occupazione illegittima vantati ex adverso) e una potenziale controversia risarcitoria relativa alle particelle oggetto di sentenza dei Tribunali delle acque pubbliche...”*. Inoltre *“Sussistono le concessioni reciproche”*.

La dirigenza ritiene, quindi, che *“appare opportuno e conveniente per l'Amministrazione Comunale addivenire all'accordo di cui si tratta [...] in quanto comporta la definizione di una controversia ventennale con reciproche concessioni eliminando l'alea del giudizio anche in considerazione della circostanza che il ripristino dello status quo ante comporterebbe oneri ingenti per l'Amministrazione; la proposta di transazione prevede concessioni reciproche, nella misura in cui controparte rinuncia a maggiori pretese sull'indennizzo dell'acquisizione sanante, ma anche alla eventuale restituzione del fondo sub iudice, oltre che ad eventuali danni oggetto di alea, mentre il Comune accetta di corrispondere una somma maggiore rispetto al valore stimato per il fondo di mq.688, conseguendo però il diritto di proprietà relativamente all'area residua, con un significativo risparmio, rispetto ai valori medi e in considerazione delle previsioni di utilizzo della medesima.”*.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale dichiara che la quota di avanzo vincolato che si propone di applicare rientra nel limite fissato all'atto dell'approvazione del risultato di amministrazione al 31.12.2024; rappresenta, inoltre, che *“le acquisizioni delle aree al patrimonio comunale comportano un incremento patrimoniale con conseguenziale iscrizione, a cura del Dirigente che propone l'atto, del valore delle aree nel conto del Patrimonio dell'Ente e nell'inventario dei beni immobili.”*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *“col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*.

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D. Lgs. 267/2000 il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere in ordine alle transazioni.

Le variazioni di bilancio sono disciplinate dall'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e, con particolare riferimento all'applicazione dell'avanzo vincolato, dall'art. 1, commi 897 e 898, della L.145/2018, che fissa i limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Con circolare del Servizio Supporto Giuridico agli Organi Assistenza alla Giunta e Affari istituzionali PG/2023/882520 - avente ad oggetto *“Transazioni, Convenzioni e Protocolli di Intesa. Aspetti relativi alla competenza in ordine all'adozione degli atti”* - è stato evidenziato che *“L'orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel ritenere che l'approvazione dello schema transattivo sia riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni che vanno oltre la mera gestione. In tali ipotesi la competenza spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del TUEL, sempre che non rientri nelle materie attribuite al Consiglio comunale, come elencate all'art. 42 del medesimo TUEL (quali ad esempio acquisti e alienazioni immobiliari, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, ecc.). La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, nelle ipotesi sopra evidenziate, sono chiamati ad esprimere esclusivamente la volontà di transigere indicando in delibera gli aspetti salienti che l'accordo transattivo dovrà contemplare”*.

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Nella prima pronuncia di condanna del Comune di Napoli per l'occupazione *sine titulo* dell'area in oggetto, emessa dal TAR Campania – V sezione - con sentenza n. 1232/2014, viene precisato che *“Affinché l'interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi all'Amministrazione di rinnovare [...] la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dei beni per cui è causa, adottando un provvedimento col quale gli stessi siano acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale, prevedendo che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido siano corrisposti i valori come prima specificati e recando l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio. Detto provvedimento dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà [...], sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente e sarà*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:  
Il funzionario, Simona Lombardi  
Il dirigente, Maria Aprea

*trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.327 del 2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.”. Altresì, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4596/2014, di parziale accoglimento della sentenza di primo grado, ha ritenuto che “in forza di un obbligo giuridico alternativo derivante dalla legge: o la proprietà oggetto di causa passerà dagli appellanti al Comune di Napoli tramite un (futuro) provvedimento dell'ente locale di acquisizione in base al citato art. 42-bis, oppure l'amministrazione comunale dovrà rimuovere l'opera e restituire il fondo agli appellanti (previa, appunto, la sua rimessione nel pristino stato); tertium non datur.”*

In materia di occupazioni sine titolo, appare utile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n. 4188/2024, in cui viene rappresentato che *“Nell'attuale quadro normativo, le amministrazioni hanno [...] l'obbligo giuridico di far venir meno, in ogni caso, l'occupazione “sine titolo” [...] Nei casi di occupazione abusiva di terreni privati, l'amministrazione ha due sole alternative: restituire i terreni ai titolari, con, sussistendone i presupposti, risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente oppure attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisizione dell'area abusivamente occupata. Ciò che le amministrazioni non possono fare è restare inerti in situazioni di illecito permanente determinate da occupazioni abusive [...] Il termine di prescrizione, per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima (divenuta tale a seguito della scadenza del termine dell'occupazione in via d'urgenza), è quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., trattandosi di un illecito extracontrattuale commesso dalla pubblica amministrazione [...] Quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione [...] viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) di una compiuta usucapione [...]; d) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis t.u. espropriazioni - d.P.R. n. 327 del 2001 [...] Coerentemente con le coordinate ermeneutiche desumibili dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, il termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da mancato godimento del bene deve essere fatto decorrere dalle singole annualità.”*

Come precisato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Puglia - con delibera n. 112/2021, *“Affinché un accordo possa qualificarsi come “atto di transazione” è necessario che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: i) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista; ii) la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti; iii) il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite.”*

La Corte dei Conti Umbria, con sentenza n. 9/2022, ha evidenziato che *“così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici”. Ai fini della valutazione sulla congruità e convenienza dell'atto transattivo e, quindi, del rapporto costo-benefici, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Liguria – 5/2014, secondo cui “tale valutazione non può che competere alla dirigenza del Servizio proponente, depositaria degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni concludenti.”*

#### • CONSIDERAZIONI FINALI

L'acquisizione dell'area di proprietà privata viene proposta all'Organo consiliare in considerazione degli interessi pubblici indicati in premessa; viene sottoposta al Consiglio comunale, altresì, l'approvazione dei contenuti fondamentali dell'accordo transattivo da porre in essere a tal fine con i proprietari dell'area, come di seguito sintetizzati: fissazione del valore della transazione e dichiarazione dei proprietari di accettazione delle somme offerte nell'accordo, con rinuncia alla controversia instaurata presso il Consiglio di Stato per l'ottemperanza al giudicato.

Con riferimento all'avvenuto pagamento nel 2017 dell'importo di €155.318,22 a titolo risarcitorio in virtù della sopra citata sentenza del TAR Campania n.1232/2014, nell'eventualità che tale importo ricomprenda

anche interessi passivi, si renderà necessario notiziare della vicenda la Procura regionale della Corte dei Conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.


Nel presupposto che la dirigenza abbia valutato la convenienza per l'Amministrazione dell'accordo transattivo e della connessa acquisizione dell'area privata, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del citato art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D. Lgs. 267/2000.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:  
MONICA CINQUE  
Firmato il 03/04/2025 16:08  
[Firma digitale]  
Valido dal 09/08/2024 al  
09/08/2027  
AutograPEC EU Qualified  
Certificates CA G1

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Visto:  
Il Sindaco



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 122 del 04/04/2025 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 8/4/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

#### ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

**Segreteria del Consiglio Comunale**

**Firma per ricevuta**

\_\_\_\_\_

#### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

*Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.*

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....